

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1240)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 12^a Commissione permanente (Industria, commercio, artigianato, commercio estero) della Camera dei deputati nella seduta del 17 dicembre 1980 (V. Stampato n. 2027)

d'iniziativa dei deputati FORTE Francesco e BRINI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 22 dicembre 1980*

**Nuove norme concernenti i termini e le sanzioni relativi
alla presentazione delle denunce al Registro delle ditte
presso le Camere di commercio**

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Tutti i termini indicati dalle leggi e regolamenti vigenti, a carico degli operatori economici, per la presentazione alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle denunce al registro delle ditte, sono unificati in giorni 30.

L'importo delle sanzioni amministrative, da applicarsi ai sensi della legge 24 dicembre 1975, n. 706, in caso di mancato adempimento nella presentazione delle denunce, è stabilito nella misura fissa di lire 50.000.